

STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica F. C. Castellina in Chianti"

Titolo I

Denominazione - Sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Castellina in Chianti (SI) Via Trento e Trieste, 62, un'associazione sportiva, operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. Castellina in Chianti". Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre associazioni ed affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti e/o riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili sia nazionali che locali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale nazionale ed anche all'estero.

Titolo II

Durata - Scopo - Oggetto

Articolo 2

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.


Articolo 3

L'associazione è apolitica ed è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi. Si propone di offrire ai Soci, idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere, distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.



Articolo 4

L'associazione, ha per finalità lo sviluppo la diffusione la coordinazione e la propagazione delle attività sportive in generale in tutte le sue varie componenti, sportive, agonistiche, amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse con il fine principale del raggiungimento del massimo livello agonistico ed in particolare l'Associazione promuoverà tutte le discipline sportive legate al Calcio, Calcetto, Nuoto, Tennis, nonché quelle ginniche. L'Associazione svolgerà tutte quelle attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno ai giovani e agli adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati per gestire impianti sportivi e i servizi connessi, ivi comprese annesso aree di verde



pubblico o attrezzato, collaborare ed organizzare eventi e/o manifestazioni culturali ed intrattenimenti musicali e ricreativi in genere, nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro collegati ai propri impianti ed alle attività istituzionali. Per il raggiungimento degli scopi l'associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, competizioni sportive, convegni e incontri, organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci ed atti a sensibilizzare l'opinione pubblica alle finalità associative, proporre e garantire i servizi d'assistenza sociale, sportiva e culturale, al fine di migliorare le condizioni sociali dei soci e per affermare lo spirito di tolleranza e la pacifica convivenza, nonché con lo scopo di avvicinare il maggior numero di persone all'Associazione. L'Associazione potrà esercitare senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità e per il raggiungimento degli scopi istituzionali: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare sotto qualsiasi forma con altri organismi similari sia nazionali che esteri.



Articolo 5

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme, ai principi e alle direttive dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali (FIGC), della Unione Italiana Sport per tutti (UISP) delle Discipline sportive associate e comunque di tutti quegli Enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

Articolo 6

L'Associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni e Enti, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che gli organi Federali stessi dovessero assumere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 7

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei regolamenti Federali e degli altri enti, nelle parti relative all'organizzazione ed alla gestione delle Associazioni affiliate.

Articolo 8

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

TITOLO III Sezioni Sportive

Articolo 9

In particolare per ogni attività sportiva potrà essere costituita una specifica sezione, alla quale potranno aderire tutti coloro che saranno interessati alle rispettive

discipline. Gli aderenti alle diverse sezioni dovranno essere soci della associazione. La direzione e l'organizzazione della sezione potrà essere affidata ad un comitato o ad una singola persona eletti dall'assemblea della sezione stessa e ratificati dal Comitato Direttivo dell'associazione.

Il comitato di sezione deve:

- applicare lo statuto sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
- far rispettare a tutti i tesserati, le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione all'attività svolta nelle rispettive discipline sportive;
- gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i rendiconti preventivi e consuntivi delle sezioni sono autonomi ma costituiscono parte integrante con quelli dell'associazione.



Titolo IV Soci

Articolo 10

1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2 - Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

3 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4 - La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

5 - In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni

dell'associato minorene.

6 - La quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, non potrà mai essere restituita e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 11

1 - Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorene alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 19.

3 - La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Titolo V

Recesso - Esclusione

Articolo 12

1 - I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 31 del presente statuto.

2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3 - L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Titolo VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13 Organi dell'Associazione

1 - Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci
- il presidente,
- il consiglio direttivo:

Articolo 14 Assemblee

1 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le

deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2 - La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4 - Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

7 - Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

8 - Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 Diritti di partecipazione

1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.


2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Art. 16 Compiti dell'assemblea

1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

2 - L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.

3 - Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai



sensi del precedente articolo 15, comma 2.

Art. 17 Validità assembleare

1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2 - L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3 - Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 18 Assemblea straordinaria

1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2 - L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Art. 19 Consiglio Direttivo

1 - Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di 20 eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali (FIGC) (UISP) ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 - Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 20 Dimissioni

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3 - Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 21 Convocazione Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 22 Compiti del Consiglio Direttivo

1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 14, comma 2;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, fornire commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri

di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 23 Il Presidente

1 - Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Art. 24 Il Vice Presidente

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 25 Il Segretario

1 - Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 26 Il rendiconto

1 - Il consiglio direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'associazione.

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 - Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Art. 27 Anno sociale

1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 28 Patrimonio - Fondo Comune

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione. Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contribuzioni o liberalità che perverranno all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da possibili avanzi di gestione. Costituiscono inoltre fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 29 Sezioni

1 - L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

